SENTENZA/ORDINANZA - 17/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

Dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA E ORDINANZA

nel giudizio in riassunzione ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 172, lett. d) c.g.c., iscritto al n. **74791** R.G., promosso da:

Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Viviana De bello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Casalbore n. 32, indirizzo p.e.c.: avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it ;

nei confronti di

Consorzio di Bonifica di Paestum, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Filosa, giusta procura in atti, con il quale elett.te domicilia in Vietri sul Mare, al Corso Umberto I n. 27, PEC: avv.giovannifilosa@pec.giuffre.it;

e con l'intervento della **Procura Regionale presso la Corte dei conti**;

uditi, all'udienza del 13.11.2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero nella

persona del S.P.G. dott. Raffaella Miranda.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 172 c.g.c., depositato in data 5/8/2025, L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, premesso di aver sottoscritto, con contratto del 18/3/2002, stipulato con il Consorzio di Bonifica di Paestum, una *"convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo dei contributi imposti dai consorzi di bonifica"*;

premesso altresì che in data 21.10.2003 la E.TR. -Esazione Tributi, nei cui rapporti essa Agenzia era subentrata, si era avveduta di aver accreditato al Consorzio, per mero errore materiale, generato dal sistema informatico, la somma di euro 4.650.928,68, in luogo dell'importo di euro 1.436.854,57, cui la concessionaria era sino a quel momento tenuta, sicché aveva richiesto al Consorzio la restituzione della differenza, pari ad euro 3.214.074,11, cifra che, a seguito di parziali recuperi, si era successivamente ridotta ad euro 2.191.291,13;

tanto premesso, esponeva:

-che, per il recupero di tale credito, aveva adito il Tribunale di Salerno, il quale, con sentenza 1390/11, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di conti;

-che, riassunto il giudizio in tale sede, la Corte si era pronunziata sulle domande, principale e riconvenzionale, con sentenza 721/2015, riformata in appello con sentenza 141/2018, che aveva rimesso la causa innanzi al giudice di prime cure;

-che, non essendo stato il giudizio riassunto innanzi alla Sezione giurisdizionale, quest'ultima, con sentenza 37/2024, ne aveva dichiarato l'estinzione, ai sensi dell'art. 111 C.G.C.;

-che la CTU, espletata nel precedente giudizio contabile, ben poteva essere utilizzata quale documento, da cui desumere argomenti di prova, sicché la dimostrazione dell'erroneo pagamento di somme ad alcun titolo dovute, cagionato da un errore del sistema e, pertanto, la prova del credito azionato, poteva rinvenirsi *per tabulas*;

conveniva quindi in giudizio innanzi a questa Corte il Consorzio di Bonifica di Paestum, onde sentirlo condannare alla restituzione, in proprio favore, della somma di euro 2.191.291,13.

Si costituiva il Consorzio e deduceva l'inammissibilità della domanda attorea (formulata nei termini di domanda di ripetizione dell'indebito, ovvero di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.) in quanto non ricompresa nelle ipotesi residuali di giudizi ad istanza di parte; formulava, in via preliminare di merito, l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero del credito; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Formulava quindi domanda riconvenzionale, onde conseguire la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 873.679,07, nonché l'accertamento, con pronunzia meramente dichiarativa, che il Concessionario si era reso colpevole di gravi inadempienze, che avrebbero legittimato un provvedimento di revoca da parte dell'amministrazione.

In particolare, l'Ente chiedeva accertarsi l'inadempimento degli obblighi di rendicontazione dell'Agente contabile, che per il periodo 1999-2003 aveva

omesso di indicare l'entità del credito tributario recuperato anno per anno, il numero dei versamenti, l'entità dei singoli pagamenti, il numero, i nominativi e l'entità del debito dei morosi.

Richiamava il convenuto, a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale, la relazione del CTU, laddove il Consulente aveva rilevato l'esistenza di un preciso obbligo del concessionario di *"trasmettere periodicamente al Consorzio, anche in via informatica, l'elenco dei contribuenti che non avevano versato i contributi, ai fini della successiva emissione dei ruoli coattivi*", evidenziando come solo a partire dal 2005 l'E.TR. avesse reso, per via informatica, la rendicontazione; in particolare, l'art. 10 della Convenzione relativa agli anni 2002-2003, al comma 2, aveva specificato che "*il Concessionario si obbliga inoltre a rendicontare e ad informare il Consorzio -su supporto cartaceo o magnetico ovvero tramite collegamento diretto- sull'attività svolta";*

evidenziava tuttavia come, stante la mancanza di rendicontazione per tali anni, il CTU avesse estrapolato dai conteggi l'annualità 1999 e riconosciuto un credito, a favore del Concessionario, di soli 319.901,19, laddove avrebbe invece dovuto riconoscere un credito del Consorzio per euro 956.235,20; rappresentava come esso Consorzio avesse subito un danno in conseguenza della mancata rendicontazione per gli anni 1999-2003, omissione, questa, che aveva determinato l'impossibilità di recuperare coattivamente i contributi non versati dai consorziati morosi; concludeva il conformità, sollecitando, in via istruttoria, nuova CTU, finalizzata all'accertamento dei rapporti dare/avere per il periodo in contestazione.

Con comparsa del 27/10/2025, la Procura interveniva in giudizio,

concludendo per l'accoglimento della domanda e la compensazione delle spese di lite.

All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa veniva riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente osservato che l'odierno procedimento non rappresenta in alcun modo la prosecuzione del giudizio, che fu intrapreso dall'attuale Agenzia delle Entrate innanzi al Tribunale di Salerno e che, all'esito delle vicissitudini indicate nella parte in fatto della presente sentenza, si concluse, innanzi alla Corte dei conti, con la declaratoria di estinzione per abbandono degli atti (sent. n. 37/2024); esso costituisce invece un giudizio nuovo ed autonomo, sicché questo Giudice non è in alcun modo vincolato dalle statuizioni rese dagli organi in precedenza aditi.

2. Ritiene in Collegio che la domanda spiegata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia in questa sede inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

3. Va al riguardo osservato come, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'Agenzia abbia formulato domanda di restituzione di un pagamento effettuato, in favore del Consorzio, in eccesso; ciò, a cagione di un errore materiale generato dal sistema informatico (e consistito nello "spostamento" di una virgola nell'indicazione della somma dovuta), sicché il pagamento va considerato assolutamente privo di causa e, in conseguenza, da restituirsi, ai sensi della normativa in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

4. L'azione di ripetizione dell'indebito, nell'odierna sede spiegata, va ascritta all'ambito della *cognitio* del Giudice Ordinario, e non di quello contabile, come correttamente rilevato dal Consorzio di Paestum.

Tale domanda, invero, come pure argomentato dall'Agenzia delle Entrate stessa nell'appello proposto avverso la sentenza di questa Corte n. 721/2015, mirando alla restituzione di una somma pagata per mero errore materiale, non involge profili contabili o la gestione delle attività di riscossione dei contributi consortili, come tali rientranti nella materia della contabilità pubblica, bensì ha ad oggetto la restituzione di un pagamento *sine causa*, ed è pertanto di competenza dell'AGO.

5. Sotto tale profilo, va rilevato come la giurisprudenza della Cassazione ricomprenda nel novero degli *"altri giudizi ad istanza di parte disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c."* solo quelli *"che afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di … un soggetto incaricato di un pubblico servizio e qualificabile quale agente contabile di un ente, riguardano la materia della contabilità pubblica"*.

La giurisprudenza costante e consolidata della Corte di cassazione, in particolare delle Sezioni Unite, stabilisce in modo inequivocabile che la giurisdizione sull'azione di **ripetizione dell'indebito** proposta da una pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 2033 c.c.), onde recuperare somme indebitamente erogate (ad esempio, stipendi o emolumenti in eccesso a dipendenti pubblici) è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario.

Anche nei casi in cui l'indebito sia legato a violazioni di norme di diritto

pubblico, la Corte di Cassazione ha ribadito che la giurisdizione rimane ordinaria, poiché la *causa petendi* è l'arricchimento senza giusta causa o il pagamento non dovuto, e non l'accertamento di una responsabilità amministrativo-contabile, ovvero di rapporti di dare-avere rientranti nella sfera della contabilità pubblica (tra le tante in *subiecta materia*, SS.UU. n. 9436/2023, ove si afferma che il *petitum* attiene alla fondatezza della pretesa dell'ente di ripetere somme non dovute; n. 9443/2025; n. 8463/2000; n. 5789/2018).

6. Tanto affermato, va quindi scrutinata la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio di Bonifica di Paestum, volta all'accertamento dell'inadempimento, da parte dell'Incaricato della riscossione, agli obblighi di informazione e rendicontazione, sanciti nel contratto stipulato nel 2002-2003, nonché alla condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 873.679,07 a titolo di differenza tra l'ammontare di tutti i ruoli (euro 10.741.717) e quanto invece ricevuto (euro 9.868.038,41).

Sulla stessa, si provvede come dalla seguente

ORDINANZA

Il Collegio, esaminati gli atti di causa;

- ritenuta necessaria la formale acquisizione, nel presente giudizio, della relazione di consulenza tecnica resa nell'ambito del procedimento n. 71202, svoltosi innanzi a questa Corte e culminato con la pronunzia di estinzione, in conseguenza della mancata riassunzione dello stesso a seguito del deposito della consulenza;

- rilevato altresì che difetta, nella relazione resa dal CTU dott.ssa Claudia

Maio, una valutazione in ordine all'annualità 1999, annualità che la relatrice ha invece "estrapolato dai conteggi" per difetto di documentazione, e che siffatta valutazione è invece necessaria ai fini del decidere, prevedendo in particolare che tale valutazione dovrà essere effettuata sulla base della documentazione del procedimento penale relativo a tali fatti, documentazione che è stata acquisita a suo tempo dalla precedente Consulente presso la Guardia di Finanza;

- ritenuta pertanto necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica, nomina CTU la dottoressa Marina Fronda, dirigente ispettrice dell'IGESIFIP, e del quale si dispone la convocazione per l'udienza del 24 marzo 2026; ciò, al fine della rinnovazione dell'incarico, nonché onde conseguire una valutazione anche in ordine all'annualità 1999, che verrà effettuata sulla base della documentazione -resa nel contesto di un procedimento penale- acquisita dalla Consulente dott.ssa Maio dalla Guardia di Finanza;

- ritenuta, per quanto innanzi, la necessità, per l'espletamento di tali incombenti e di formulare i quesiti, nonché di disporre gli altri incombenti previsti dall'art. 97, commi 2-6 del CGC, di rinviare all'udienza del 24 marzo 2026;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, non definitivamente pronunziando sulle domande, principale e riconvenzionale, come in atti proposte, così provvede:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda principale di ripetizione dell'indebito, sussistendo in ordine alla stessa la giurisdizione

dell'A.G.O.;

- dispone acquisirsi agli atti del presente giudizio l'elaborato depositato dal CTU dott.ssa Claudia Maio nel giudizio n. 71202, conclusosi con dichiarazione di estinzione;

- dispone la comparizione delle parti e della CTU nominata, dottoressa Marina Fronda, all'udienza del 24 marzo 2026 ore 10,00, cui rinvia;

- manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Spese al definitivo.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13.11.2025.

L'Estensore — Il Presidente

Marzia de Falco — *Paolo Novelli*

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il 15/01/2026

Il Direttore della Segreteria
(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)